15958/18

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### **SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Oggetto

PM

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Presidente -

FALLIMENTO – Regolamento di competenza

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Ud. 08/05/2018 - CC

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Consigliere -

R.G.N. 19590/2017

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Rel. Consigliere -

Cear , 15958

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 19590-2017 R.G. proposto da

S.R.L. IN FALLIMENTO PRO LAB LIQUIDAZIONE

- ricorrente -

contro

i.,

UNICREDIT LEASING S.P.A. (

- resistente -

[;

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2179/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi che visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento.

#### Fatti di causa

La curatela del fallimento di Pro Lab s.r.l. in liquidazione ha impugnato con regolamento di competenza la sentenza con la quale il tribunale di Vicenza si è dichiarato incompetente, in favore del tribunale di Brescia, relativamente alla domanda di restituzione di canoni di locazione finanziaria riscossi da Fineco Leasing s.p.a., incorporata da Unicredit Leasing s.p.a., detratte le somme spettanti alla concedente a titolo di equo compenso per l'uso della cosa (art. 1526 cod. civ.); domanda che la curatela aveva proposto contro Unicredit Leasing s.p.a. in via principale con la citazione a comparire del 28-1-2016.

L'intimata ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria.

## Ragioni della decisione

1. - Col primo motivo la ricorrente denunzia alcune violazioni procedimentali che a suo dire inficerebbero la decisione.

Segnatamente eccepisce la violazione dell'art. 281-sexies o dell'art. 281-quinquies e degli artt. 101, 183 e 190 cod. proc. civ., in quanto la sentenza sarebbe stata pronunciata in asserita applicazione dell'art. 281-sexies, senza lettura del dispositivo e della motivazione ma mediante trattenimento della causa in decisione e conseguente pubblicazione, senza sottoscrizione del verbale, essendo avvenuta la pubblicazione in data 30-6-2017 mediante deposito. In tal modo sarebbero state violate le norme sopra dette anche ove si ritenesse che, nonostante il *nomen iuris*, la decisione fosse stata adottata ai sensi dell'art. 281-quinquies, dal momento che sarebbe in tal caso mancata la concessione dei termini per le conclusionali e repliche.

Col secondo motivo la curatela ulteriormente denunzia la violazione degli artt. 43, 187, 276, 183 e 101 cod. proc. civ. e 111 cost. poiché la sentenza in ogni caso non si sarebbe limitata a dirimere la questione di competenza, essendo entrata anche nel merito della domanda subordinata.

Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10 e 38 cod. proc. civ., per avere il cribunale accoito l'avversa eccezione di incompetenza non considerando che l'eccezione era stata paralizzata dal rilievo in ordine alla mancata contestazione di tutti i restanti possibili profili di radicamento della competenza, stante l'omesso riferimento alla competenza relativa alla domanda subordinata ex art. 72-quater legge fall.

Col quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 legge fall. e 2704 cod. civ., avendo il giudice vicentino erroneamente e comunque immotivatamente disatteso la contestazione di data certa dei documenti contrattuali posti al fondo dell'eccezione di incompetenza.

Col quinto mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 legge fall., a motivo dell'essere la domanda annoverabile tra quelle presidiate dalla competenza inderogabile del tribunale fallimentare.

Infine col sesto mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 33 cod. proc. civ., la curatela lamenta che il tribunale abbia esaminato il merito della domanda subordinata ex art. 72-quater legge fall., ritenendola non pertinente al leasing traslativo e come tale inidonea a radicare per connessione la competenza del foro fallimentare ai sensi dell'art. 24 legge fall.

2. - Il primo motivo è inammissibile.

In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza medesima, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. tra le tante Cass. n. 12983-04, Cass. n. 15996-11, Cass. n. 12126-16).

3. - Il secondo e il sesto motivo possono essere esaminati unitariamente perché tra loro connessi.



I motivi sono infondati per la comune ragione che qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza - a eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza. La sentenza non perde natura di pronuncia sulla sola competenza se il giudice esamina anche questioni pregiudiziali di rito o di preliminari merito, purché l'estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza, come appunto è avvenuto nella fattispecie (Cass. n. 8165-03).

Per tale ragione, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, ben poteva il tribunale esaminare il fondamento della domanda subordinata al fine di escluderne la rilevanza in rapporto alla competenza.

Non rileva l'istituto della connessione, al quale la ricorrente ha fatto riferimento.

La pretesa è difatti unica e risulta alternativamente qualificata ai sensi dell'art. 1526 cod. civ. o ai sensi dell'art. 72-quater legge fall.

Essendosi trattato di un'unica domanda, alternativamente qualificata, è dirimente la considerazione che i'art. 72-quater legge fall. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia ancora pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore (v. Cass. n. 2538-16, Cass. n. 20890-17), mentre nella specie risulta dalla sentenza (e non è smentito nel ricorso) che la risoluzione del

contratto era già intervenuta allorché venne dichiarato il fallimento dell'utilizzatore.

4. - I motivi dal terzo al quinto, essi pure suscettibili di esame unitario, sono egualmente infondati.

Il tribunale di Vicenza ha declinato la competenza in base all'art. 21 dei contratti di locazione finanziaria posti a base della pretesa, esattamente ritenendo che tale clausola contenesse la determinazione del foro di Brescia quale foro esclusivo: "esclusa qualsiasi altra competenza concorrente".

Per tale ragione (art. 29, secondo comma, cod. proc. civ.) non assume rilevanza il principio di necessitata contestazione della competenza territoriale con riguardo a eventuali fori alternativi.

La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (cfr. Cass. n. 10449-01, Cass. n. 14052-01, Cass. n. 3407-98).

La prospettazione inerente la certezza di data è stata giustamente disattesa in base al rilievo che la stessa curatela aveva posto a fondamento della domanda i contratti contenenti la clausola derogatoria.



L'azione proposta ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., avendo come fondamento la circostanza che il contratto era stato già risolto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non poteva (e non può) considerarsi attratta dal foro fallimentare (art. 24 legge fall.).

Il principio per cui spetta alla competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., l'azione restitutoria promossa dal curatore fallimentare in ordine alle somme corrisposte dal fallito *in bonis* in esecuzione di un contratto di leasing finanziario, che si prospetti riconducibile alla disciplina dell'art. 1526 cod. civ. (v. Cass. n. 27304-13), vale solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72 della stessa legge. Solo in tal caso infatti è possibile dire che l'azione, rispetto all'ambito applicativo dell'art. 24 legge fall., derivi dal fallimento, poiché il fondamento del principio è che non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti *ex tunc*, abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto *ab origine*.

Ove però l'azione non consegua allo scioglimento operato dal curatore, ma a risoluzione già avvenuta prima del fallimento, il richiamato principio non può operare perché l'azione stessa va annoverata tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Come tale, essa non nasce dal fallimento e dunque sfugge alla regola di cui all'art. 24 legge fall. e alla sua *ratio*.



La causa dovrà dunque proseguire dinanzi al tribunale di Brescia, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il rigetto implica peraltro il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (v. Cass. n. 11331-14).

#### p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Brescia.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 8 GIU. 2018

Funzionario Giudiziario

Girlia DIPRIMA

AULIO FILILIO